

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO CESAREO E PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "PUNTO SPORT" SITO IN PIAZZA SANDRO PERTINI.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è la concessione in gestione ed uso dell'impianto comunale "Punto Sport" situato in Piazza Sandro Pertini , recintato, composto da un campo di calcetto, da un campo di bocce e annesso parco giochi attrezzato per bambini, accessibile a disabili. L'impianto, concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, è privo di spazi e servizi di supporto quali box spogliatoi e servizi igienici.

ARTICOLO 2 – SCOPO

Lo scopo della concessione consiste nell'assicurare, tramite una corretta ed agile gestione, il più ampio utilizzo dell'impianto per finalità sportive sociali e ricreative.

Con l'affidamento si intende:

- 1) favorire la diffusione e la pratica dell'attività sportiva, ludico-motoria aggregativa e ricreativa quale momento imprescindibile per lo sviluppo della persona e per l'affermazione della cultura del benessere e della qualità di vita;
- 2) garantire una gestione sociale dell'impianto con massima apertura alle esigenze dell'utenza;
- 3) soddisfare gli interessi generali della collettività

ARTICOLO 3 – USO DELL'IMPIANTO

Il Concessionario, dovrà rispettare i seguenti orari :

- in periodo invernale dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
- in periodo estivo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 00,00.

L'impianto sarà disponibile tutti i giorni della settimana incluso i festivi ad eccezione dei tornei ed eventi autorizzati che dovranno svolgersi nella fascia oraria dalle 20,00 in poi.

Il Concessionario dovrà predisporre apposito Regolamento d'uso, con le modalità, responsabilità e prescrizioni d'accesso e uso dell'impianto, da esporre in modo visibile all'utenza, preventiva approvazione della Giunta Municipale

Il Concessionario deve consentire l'utilizzo dei beni esclusivamente per l'uso cui sono destinati, vigilando sul rispetto di tale conforme uso secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

Il Concessionario deve osservare le disposizioni di Legge ed i regolamenti comunali applicabili alla natura dell'impianto ed all'esercizio delle attività svolte nel medesimo.

Il Concessionario si impegna a mantenere l'impianto nello stato di efficienza conservazione non inferiore a quello in cui l'ha ricevuto ed a riconsegnarlo al Comune alla scadenza della concessione nelle stesse condizioni salvo il normale deterioramento d'uso dei beni.

Restano in capo al Comune le autorizzazioni per manifestazioni ed eventi non sportivi all'interno dell'impianto .

ARTICOLO 4 - GIORNATE RISERVATE AL COMUNE PER PROPRIE ATTIVITA'/MANIFESTAZIONI E/O GRATUITA'

Il Concessionario dovrà mettere a disposizione del Comune gratuitamente l'impianto sportivo fino a un massimo di 15 (quindici) giornate annue, per proprie attività/manifestazioni e/o per eventuali concessioni di gratuità ad associazioni per attività/manifestazioni da queste organizzate a scopo benefico.

Nel caso di utilizzo da parte del Comune per proprie attività, il gestore dovrà prestare piena collaborazione con proprio personale per apertura, custodia, pulizia e chiusura.

ARTICOLO 5 - TARIFFE

L'utilizzo dell'impianto, aperto negli orari prestabiliti all'art. 3, sarà comunque gratuito per gli utenti ad eccezione di tornei di calcetto e/o bocce, organizzati dal Concessionario o da Associazioni sportive, quest'ultime preventivamente autorizzate con atto di determinazione del Responsabile del Servizio.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso e gestione dell'impianto avrà la durata di anni 15 (QUINDICI) dalla firma della presente convenzione, con possibilità di rinnovo di pari durata su richiesta del concessionario entro 6 mesi dalla scadenza della concessione e previa insindacabile valutazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 7- ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario dovrà:

- a) provvedere alla sorveglianza e custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti nell'orario di apertura dell'impianto;
- b) provvedere all'apertura, chiusura e conduzione dell'impianto mediante l'impiego di idoneo personale, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il Concessionario ed i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile;
- c) provvedere al controllo a vista e pulizia giornaliera dell'impianto, sia per le attività ordinarie e continuative che per le gare o manifestazioni sportive, fatto salvo quanto previsto dai tariffari comunali in vigore;
- d) provvedere alle manutenzioni ordinarie dell'impianto, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A, e delle attrezzature sportive ivi contenute, da effettuare nel rispetto delle norme vigenti;
- e) segnalare all'Ufficio Tecnico del Comune gli interventi di manutenzione straordinaria necessari;
- f) consentire l'uso gratuito della struttura sportiva alla scuola dell'obbligo qualora richiesto;
- g) prestare gratuitamente la propria collaborazione tecnico organizzativa per iniziative sportive che il Comune proporrà di attuare nel corso dell'anno;
- h) attenersi al piano di utilizzo concordato con il Comune per ogni stagione sportiva, considerando responsabilità a carico dei temporanei utilizzatori;

- i) fornire e provvedere alla costante manutenzione del defibrillatore semiautomatico - qualora previsto dalla normativa vigente (D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.M. del 24.04.2013 e D.M. 26.06.2017) - mettendolo a disposizione delle associazioni sportive che utilizzano l'impianto. Il personale che utilizzerà il defibrillatore, sia esso del concessionario che delle associazioni che utilizzano l'impianto, dovrà essere formato ai sensi della normativa sopracitata;
- j) rispettare le vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.M. 10 marzo 1998 - Allegato VI ed al D.Lgs. n. 81/2008;
- k) adempiere a quanto previsto dalle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio degli impianti sportivi di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm, ove ricadenti;
- l) segnalare senza ritardo all'Ufficio Tecnico del Comune - per gli interventi di manutenzione straordinaria di competenza - ogni situazione di fatto che possa pregiudicare le condizioni di sicurezza dell'impianto, previa messa in sicurezza dell'ambito interessato e, nei casi più gravi, esclusione dell'accesso al pubblico;
- m) provvedere alla dotazione del materiale sanitario previsto per il primo soccorso e della tenuta in perfetta efficienza;
- n) garantire la democraticità dei propri organi sociali nel rispetto di quanto previsto dal proprio statuto;
- o) collaborare gratuitamente con i Servizi Sociali ed Educativi del Comune per favorire la pratica sportiva con l'inserimento, il sostegno ai fini del recupero sociale o altre azioni positive a favore di ragazzi/adulti/anziani con situazioni sociali ed economiche di indigenza, come possibile strumento di crescita di comportamenti orientati all'integrazione della personalità, allo sviluppo di una corretta socialità, al sostegno di attività fisiche volte al mantenimento di condizioni di benessere psico-fisico. Il numero delle accoglienze sarà oggetto di accordo tra le parti in base alla tipologia dell'attività sportiva da praticare;
- p) supportare eventuali progetti in favore di giovani e anziani, attività, iniziative e manifestazioni organizzate dal Comune;

- q) osservare le norme in materia di società e forme di associazionismo sportivo, volontariato e di collaborazioni e incarichi professionali e/o di lavoro dipendente.

ARTICOLO 8 – CANONE RICOGNITORIO ANNUO

Il Concessionario dovrà versare al Comune – entro il 31 marzo di ogni anno - un canone ricognitorio annuo di € _____ - più IVA di legge se previsto - determinato tenendo conto della valenza prettamente sociale dell'impianto come offerto dal concessionario in fase di gara.

ARTICOLO 9 – RENDICONTO

Il Concessionario è tenuto a trasmettere annualmente al Comune:

1. rendiconto di gestione dell'impianto in concessione che dovrà comprendere le spese sostenute per l'impianto (personale, manutenzione, custodia, pulizie ecc..) e le entrate derivanti dall'utilizzo da parte dei terzi, da introiti pubblicitari, sponsorizzazioni e contributi vari legati alla gestione, ricavi derivanti dai servizi di supporto o dalle relative sub concessioni di cui all'art. 13 e 14;
2. una relazione che illustri l'andamento della gestione dell'impianto nell'esercizio (o stagione sportiva) precedente, i principali interventi manutentivi effettuati, le attività sportive-ricreative realizzate, iniziative varie, manifestazioni effettuate, l'utilizzo e i risultati ottenuti nelle varie attività rispetto le finalità sportive del Concessionario.

ARTICOLO 10 – ONERI A CARICO DEL CONCEDEENTE

Sono a carico del Comune:

- a) gli oneri di manutenzione straordinaria. In tal caso resta salva la facoltà per il Comune di chiudere l'impianto previo avviso al Concessionario, concordandone nel limite del possibile tempi e modalità. Nessun indennizzo in tal caso è dovuto al Concessionario. Per il periodo in cui perdura l'inagibilità dell'impianto non è dovuto il canone ricognitorio di cui all'art. 8;
- b) le spese per le utenze (elettriche ed idriche).

ARTICOLO 11 – SUB CONCESSIONE

E' vietata espressamente ogni sub concessione a terzi della concessione dell'impianto. In caso di inottemperanza la convenzione deve intendersi risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 12 – PUBBLICITA' COMMERCIALE

Il Concessionario, al fine di ottenere degli introiti a parziale copertura dei costi di gestione, è autorizzato ad effettuare in forma sonora e visiva la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto a condizione che siano sottoscritti regolari contratti, che il materiale pubblicitario venga affisso senza danneggiare la struttura sportiva e nel rispetto di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti in materia.

Allo scadere della concessione il Concessionario dovrà rimuovere a propria cura e spesa ogni materiale pubblicitario.

Il programma completo della pubblicità e qualsiasi sua modificazione dovrà essere comunicato al Servizio Tributi comunale o alla ditta concessionaria del servizio, ove esiste. Il Concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per ottenere le relative autorizzazioni.

Resta a carico del Concessionario l'onere delle imposte sulla pubblicità determinato a norma di legge e di regolamento comunale.

E' obbligo del Concessionario riservare, su richiesta del Comune, spazi pubblicitari gratuiti per pubblicizzare le istituzioni e/o attività/iniziativa promosse dall'Amministrazione comunale stessa.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art.11, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio della pubblicità commerciale, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento.

Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 13 – ESERCIZIO PUNTO BAR-RISTORO

E' consentito al concessionario richiedere autorizzazione per la costruzione e gestione di un eventuale punto bar-ristoro all'interno dell'impianto, la cui ubicazione è indicata nell'allegata planimetria.

servizio accessorio e di supporto all'utenza dell'impianto durante l'orario di apertura.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie dovranno essere intestate al rappresentante della società o della associazione il quale dovrà espletare in proprio tutti i relativi adempimenti amministrativi e possedere i requisiti di legge. L'autorizzazione amministrativa alla gestione del punto bar-ristoro ha una durata limitata al periodo di validità della concessione e non è trasferibile in altra sede essendo vincolata al periodo di attività degli impianti oggetto del presente atto. Sono a carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri di qualsiasi natura relativa al suddetto esercizio ivi inclusa la realizzazione della struttura di punto bar-ristoro.

Il Concessionario dovrà inoltrare per conoscenza al Servizio Comunale competente, copia delle SCIA e della notifica presentate al Servizio SUAP del Comune di Porto Cesareo.

In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio del punto bar/ristoro può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione comunale.

In deroga al divieto di sub concessione di cui all'art. 12, è consentito al Concessionario, previa valutazione e autorizzazione del Comune, di sub concedere dietro corrispettivo l'esercizio del punto bar-ristoro, per un periodo non superiore alla durata della convenzione e nel rispetto delle norme di legge in materia, dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Il Concessionario dovrà trasmettere preventivamente al Comune schema del contratto da stipulare, le generalità dell'eventuale sub concessionario e la dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

Se entro 60 giorni il Comune non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il predetto gradimento salvo motivata proroga del termine. Il Concessionario ed il sub concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

ARTICOLO 14 – MODIFICHE ALL'IMPIANTO

E' vietato apportare innovazioni e modifiche all'impianto, senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso contrario quest'ultima potrà chiedere il risarcimento dei danni e provvedere direttamente al ripristino, a spese del Concessionario.

Ove modifiche od innovazioni autorizzate richiedano prove di collaudo, di agibilità e di omologazione è fatto obbligo al Concessionario di acquisirle a sua cura e spese.

Alla riconsegna dell'impianto il Concessionario nulla potrà richiedere per eventuali innovazioni apportate all'impianto stesso.

ARTICOLO 15 – MODIFICA RAGIONE SOCIALE DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è tenuto a informare l'Amministrazione Comunale di ogni variazione intenda apportare alla denominazione, alla ragione sociale e natura giuridica, indicando il motivo della variazione.

In ogni caso ogni modifica apportata dovrà rispondere ai requisiti di qualificazione previsti in sede di procedura di affidamento, pena la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 16 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune da ogni responsabilità per danni di ogni genere, anche nei confronti di terzi, derivanti dall'attività oggetto della concessione

A tale scopo il Concessionario stipulerà una polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi, con dei massimali adeguati -

comunque non inferiori a € 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila) per sinistro – per danni a persone e/o cose derivanti dall'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione, inclusi eventuali danni all'impianto sportivo e ai beni di proprietà comunale.

Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l'intera durata della concessione.

Qualora a causa dell'inadeguatezza dei massimali di polizza e/o altre deficienze di copertura i danni di cui trattasi non fossero risarciti o lo fossero parzialmente, il Concessionario, mediante la sottoscrizione della presente convenzione, assumerà a proprio carico il relativo onere qualora imputabile a responsabilità propria e/o delle persone delle quali deve rispondere a norma di Legge.

Copia del contratto assicurativo dovrà essere trasmesso all'Amministrazione comunale prima della stipula della convenzione. Annualmente, il Concessionario dovrà inviare al Comune copia della quietanza comprovante il pagamento del premio.

ARTICOLO 17 - DEPOSITO CAUZIONALE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con la presente concessione il Concessionario deve costituire una cauzione, mediante deposito o polizza fideiussoria, di importo pari ad una annualità del canone ricognitorio con le modalità, per analogia, di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 secondo comma del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della presente concessione.

Detta cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti della presente concessione.

ARTICOLO 18 – INADEMPIMENTO, RISOLUZIONE ANTICIPATA, REVOCA, RECESSO, PENALITA'

In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dal presente atto il Comune di Porto Cesareo potrà dichiarare la risoluzione della convenzione con immediata decadenza del Concessionario tramite comunicazione scritta e motivata.

In particolare sono cause di risoluzione espressa ex art. 1456 Codice Civile:

- a) l'applicazione di tariffe difformi da quelle convenute;
- b) la chiusura totale o parziale dell'impianto anche temporanea senza giustificato motivo;
- c) la violazione dell'obbligo di curare la manutenzione ordinaria di cui all'art. 7;
- d) la violazione delle disposizioni in materia di sub concessione di cui all'art. 11;
- e) l'esecuzione di eventuali opere in modo difforme da quello autorizzato;
- f) la violazione del divieto di utilizzare l'impianto per usi e finalità diverse da quelle di cui alla presente convenzione;
- g) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto pregiudizievole dell'incolumità e salute degli utenti;
- h) il mancato pagamento del canone ricognitorio di cui all'art. 8, trascorsi 2 mesi dalla diffida di pagamento.

La convenzione è revocata inoltre per gravi e inderogabili esigenze di pubblico interesse senza che ciò comporti alcun indennizzo per il Concessionario e qualora vengano modificate, senza essere preventivamente concordate con l'Amministrazione comunale, le finalità statutarie dell'associazione o della società.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione, dando un preavviso di almeno mesi 6 (sei).

Per violazioni degli obblighi contrattuali che non comportano la risoluzione anticipata, l'Amministrazione può applicare una penale da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ad un massimo di € 500,00 (cinquecento) da graduare in relazione alla gravità dell'inadempienza ed al numero delle violazioni eventualmente commesse.

ARTICOLO 19 – ATTIVITA' DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

E' piena facoltà dell'Amministrazione comunale effettuare, in qualsiasi momento, senza necessità di preavviso e con le modalità ritenute più opportune, ogni intervento di controllo al fine di verificare il rispetto delle obbligazioni di cui alla presente convenzione.

Il Concessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso e l'ispezione di tecnici, funzionari o incaricati del Comune.

Eventuali inadempienze e/o omissioni rilevate in capo al Concessionario saranno formalmente contestate e valutate con tempestività in contraddittorio.

Il Concessionario deve tener conto delle indicazioni impartite dagli Uffici comunali competenti.

ARTICOLO 20 – CONSEGNA DELL'IMPIANTO

Le parti si danno reciprocamente atto che la consegna dell'impianto avviene nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e che il Concessionario dichiara di conoscere ed accettare integralmente.

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Porto Cesareo informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con sistemi informatici, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, D. Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016, esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di affidamento dell'impianto in oggetto e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Titolare del trattamento e' il Comune di Porto Cesareo, nella persona del Sindaco pro-tempore,

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni amministrative in uso e di pubblico servizio.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

Il presente atto è redatto in un unico originale e sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86 nr. 131.

Le spese inerenti il presente atto imposte, tasse e quant'altro necessario per dare corso legale alla concessione, immediate e future, saranno a carico del Concessionario.

Per tutte le controversie che potrebbero insorgere relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione viene dichiarato competente il Foro di Lecce.

Per il Comune

Il Responsabile del Servizio

Per il Concessionario

Il Legale Rappresentante

Elenco interventi di manutenzione ordinaria

MANUTENZIONE ORDINARIA GENERALE – Si fa riferimento al mantenimento dello stato dell'impianto al momento della consegna, senza alcun obbligo di miglioramento od integrazione a quanto in essere.

La manutenzione ordinaria comprende tutti gli interventi di riparazione necessari a mantenere in efficienza l'impianto, al fine di mantenere nel tempo la sua fruibilità al livello della consegna e al fine di evitare che la mancata manutenzione ordinaria sfoci nella necessità di interventi straordinari.

Non sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria che si rendono necessari in quanto derivanti da mancati interventi di manutenzione straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, purchè il Gestore abbia adempiuto all'obbligo di segnalazione.

Fognature e scarichi

Pulizia di pozzetti di ispezione e disinfestazioni e derattizzazioni al bisogno (caditoie nei marciapiedi);

Cancelli, recinzione e balaustre (qualora danneggiati durante la gestione dell'impianto);

Sostituzione di ferramenta e di organi funzionali;

Ripristino di tratti della recinzione perimetrale, dei cancelli e delle balaustre del campo gioco con eventuale sostituzione dei pezzi danneggiati.

Pavimenti e rivestimenti

Riprese di pavimenti, mantenimento della superficie da gioco anche con ricariche di materiale, delle balaustre laterali, con eventuali ripristini delle superfici danneggiate.

Opere in ferro ed in legno

Riparazione in caso di danno o rotture delle parti in ferro e legno facenti parte della struttura sportiva.

Controllo degli elementi in metallo presenti nell'area gioco, verifica ed eventuale ripristino, sostituzione o fissaggio delle lamiere ammalorate affinché siano perfettamente fissate alla struttura in cemento e non creino dislivelli.

Eventuale sostituzione delle viti mancanti, verifica dell'assenza di viti sporgenti e loro sostituzione.

Verniciatura conservativa degli stessi elementi in legno strutturale della copertura del bocciodromo, in particolar modo dei pilastri esposti agli agenti atmosferici (così come consegnati).

Impianto elettrico

Manutenzione ordinaria del quadretto elettrico e dei suoi componenti;

Sostituzione di placche, frutti e di organi elettrici qualora danneggiati;

Fornitura e sostituzione di lampade (solo parti che si usurano per l'utilizzo, non corpo-faro completo) di qualsiasi tipo anche dei campi da gioco e del bocciodromo (le lampade dei punti non accessibili - campo gioco - saranno fornite a carico del concessionario a piè d'opera e sostituite con l'ausilio di mezzi e maestranze dell'Ente, concordando preventivamente e con congruo anticipo il lavoro).

Per ogni intervento di sostituzione o modifica eseguito dovranno essere fornite all'ufficio tecnico comunale copia di tutte le dichiarazioni e certificazioni di conformità ove necessarie.

Servizi diversi

Eliminazione costante delle erbe infestanti i percorsi pedonali, i bordi della piastra da gioco e del bocciodromo.

Manutenzione e riparazione di attrezzature sportive e ludiche presenti.

Interventi di ampliamento anche temporaneo delle reti elettriche e cablaggi vari per manifestazioni sportive, aggiunta di prese, jack e quant'altro necessario dovranno essere realizzati da personale specializzato e corredati da certificati di conformità degli impianti.

Segnalazione agli uffici comunali di eventuali interventi di straordinaria manutenzione che si rendessero necessari.

Pronto intervento

Obbligo di segnalazione per rotture gravi, per la messa in sicurezza e per evitare danni economici rilevanti con immediata informazione ai tecnici comunali per i ripristini od agli altri enti preposti (Enel, Vigili del fuoco, ecc.).